

Data 26/3/2026

Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi
etvilloresi@pec.it

Protocollo 1244/2026

Fascicolo:

Oggetto: Bacinizzazione del Naviglio Grande Stralcio 1 - Progetto di una paratoia regolabile e abbattibile presso la bocca “Carbonizza”. Parere di competenza del Parco Agricolo Sud Milano.

Visti:

- la Legge regionale n. 86 del 30 novembre 1983 *"Piano generale delle aree protette regionali. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale"*;
- la Legge regionale n. 16 del 16/07/2007 *“Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione dei parchi”*;
- la Legge regionale n. 31 del 5/12/2008 *“Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale”*;
- la Legge regionale n. 29 del 13/12/2022 *“Modifiche al Titolo I, Capo XX, Sezione I, della legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi), recante la disciplina del Parco Agricolo Sud Milano”*;
- lo Statuto del Parco Agricolo Sud Milano;
- il Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Agricolo Sud Milano approvato con D.G.R. n° 7/818 del 03/08/2000 ed in particolare gli artt. 21, 22, nonché l'allegato C;
- La D.G.R. n. 8/6752005 e s.m.i.

Vista la richiesta di espressione del parere di competenza nell'ambito della Conferenza dei Servizi decisoria indetta con nota pervenuta al Parco in data 25/2/2026 (prot. 707);

Vista la Comunicazione di avvio del procedimento e richiesta di documentazione integrativa trasmessa dal Parco in data 10/3/2026 (prot. n. 931);

Vista la documentazione integrativa pervenuta al Parco in data 23/3/2026 (prot. n. 1105);

Esaminata la documentazione di progetto, allegata alla nota del 25/2/2026 (prot. 707), si evidenzia che l'intervento rimane confinato all'interno del sedime attuale del Naviglio Grande, viceversa parte delle aree di cantiere sono esterne ad esso, rientrano nel territorio del Parco Agricolo Sud Milano, e sono in piccola parte classificate bosco nel Piano di Indirizzo Forestale della Città metropolitana di Milano.

Si deve inoltre osservare che la finalità dell'intervento è prevalentemente quella di mitigare gli effetti di eventuali carenza idriche, quali quelle che si sono verificate anche nel recente passato; si prevede che la realizzazione dell'intervento porterà benefici al territorio agricolo e alle aziende agricole che vi operano e pertanto concorre alla realizzazione delle finalità del Parco Agricolo Sud Milano, così come esplicitate all'art. 157 della l.r. n. 16/2007 e all'art 15 del PTC del Parco Agricolo Sud Milano.

In relazione al tema specifico della trasformazione di un'area boscata si rileva che il PFTE in oggetto prevede la trasformazione temporanea di un'area boscata di superficie pari a mq 75, per un periodo di 200 giorni (mesi 7) finalizzata alla realizzazione di un area di cantiere.

La D.G.R n. 675/2005 prevede al punto 4.1 che le aree di superficie inferiore a mq 100 non sono soggette all'obbligo di compensazione, pertanto si ritiene che il progetto in oggetto debba essere esonerato dall'onere della compensazione.

La D.G.R n. 675/2005 prevede, inoltre, ai punti 4.6 e 5.4 che il rilascio dell'autorizzazione sia subordinato al versamento di una cauzione, a garanzia dell'esecuzione a regola d'arte degli interventi di ripristino. Nel progetto in oggetto, data l'esigua superficie oggetto di trasformazione si ritiene di poter esonerare il richiedente dal versamento della cauzione in assonanza con quanto previsto al per gli oneri di compensazione.

Considerato quanto sopra si esprime, relativamente al progetto di bacinizzazione del Naviglio Grande Stralcio 1 - Progetto di una paratoia regolabile e abbattibile presso la bocca "Carbonizza", in comune di Gaggiano parere favorevole condizionato al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- gli interventi di ripristino delle aree di cantiere dovranno essere condotti nel rispetto scrupoloso dei tempi e delle modalità descritte nella documentazione progettuale allegata alla richiesta;
- l'intervento di ripristino dell'area boscata oggetto di trasformazione temporanea dovrà essere effettuato entro il termine di mesi 7 dall'inizio dei lavori;
- la piantagione di ripristino dovrà essere effettuata rispettando scrupolosamente quanto previsto nel documento denominato *VIL-PFTE-A-1.008-01 Relazione Forestale – aggiornamento*
- dovrà essere messo a dimora esclusivamente materiale vegetale certificato e originato da seme;
- alle piante messe a dimora dovranno essere prestate tutte le cure necessarie fino al completo affrancamento e comunque per un periodo non inferiore a 5 stagioni vegetative successive a quella di impianto e qualora i reimpianti non dovessero attecchire dovranno essere sostituiti da altrettante piante della stessa specie.

Distinti saluti.

Il Direttore f.f. del Parco Agricolo Sud Milano
Dott. Riccardo Gini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi della normativa in materia di amministrazione digitale